

sacramento del matrimonio. Prima che si passasse ai decreti riguardanti la disciplina, si prese la risoluzione di mettere alla fine di tutti i decreti la clausola: « in tutto e sempre salva l'autorità della Sede apostolica ». Tutte le proposte, anche la dichiarazione del diritto di proposizione nel capitolo 21° del decreto di riforma, vennero accolte quasi all'unanimità.<sup>1</sup>

Dopo il felice corso di questi lavori preparatorii l'11 novembre 1563 si procedette alla celebrazione della *sessione 24<sup>a</sup>, l'8<sup>a</sup> sotto Pio IV.*<sup>2</sup> Furono presenti: i 4 legati, i cardinali Guise e Madruzzo, 3 patriarchi, 25 arcivescovi, 186 vescovi, 5 abati, 6 generali d'Ordini e 11 inviati. Tenne il pontificale un italiano, Cornaro, vescovo di Treviso, la predica un francese, Richardot vescovo di Arras. Fu presentato in primo luogo il capitolo dottrinale sul matrimonio con 12 canoni e il decreto di riforma sul medesimo oggetto distribuito in 10 capitoli. Il primo di questi capitoli dichiarava nulli e invalidi i matrimoni clandestini, esigendosi per validamente contrarre un matrimonio la presenza del parroco o, con licenza del parroco o dell'Ordinario, d'un altro sacerdote e di due o tre testimoni. Seguivano negli altri capitoli prescrizioni circa gli impedimenti matrimoniali in più maniere limitati, circa pene contro i rapinatori di donne, sui matrimoni dei vagabondi, ordini contro il concubinato e contro la coartazione della libertà delle nozze, finalmente prescrizioni circa il tempo chiuso per la celebrazione del matrimonio. Mentre una parte fece veemente opposizione contro un buon numero di disposizioni, la maggioranza dei padri diede la sua approvazione a questi decreti, seguendo la presentazione del decreto di riforma comprendente 20 capitoli. Esso conteneva molte buone norme per le provviste dei vescovadi e l'elezione dei cardinali, sulla celebrazione di sinodi provinciali e diocesani, sulla visita delle diocesi, sull'esercizio del ministero della predicazione, sul procedimento giudiziale contro i vescovi, sull'ampiamiento della facoltà di dispensa dei vescovi, sull'istruzione del popolo intorno ai sacramenti ed alla santa Messa, sulla penitenza pubblica e l'ufficio di penitenziere, sulla visita di chiese esenti, sulla portata giuridica di titoli onorifici, sulle qualità e obblighi dei promovendi nelle chiese cattedrali, sull'unione di più benefici, e la costituzione di regolato nucleo parrocchiale, sulla conservazione intatta dei beni benefici, sui benefici delle chiese cattedrali e collegiate, sull'amministrazione delle diocesi durante le vacanze delle sedi, sull'abolizione dell'unione di più benefici in *una sola* mano, ove le loro incombenze obblighino alla residenza, sulla proibizione delle aspettative,

<sup>1</sup> Vedi PALLAVICINI 24, 2.

<sup>2</sup> Vedi THEINER II, 463-465; Paleotto *ibid.* 674 s.; RAYNALD 1563, nn. 193-196; PALLAVICINI 23, 8 s; BECCADELLI, *Monumenti* II, 149; ŠUSTA IV, 379 s.